

Comune di Cesenatico

Provincia di Forlì

REGOLAMENTAZIONE DEI CAPANNI DA PESCA LUNGO LE VENE CONSORZIALI

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO

SETTORE URBANISTICA

SERVIZIO DI PIANO E INSEDIAMENTI PRODUTTIVI



IL DIRIGENTE SETTORE A.T.

(Arch. Giorgio FANFANI)

TAV. C

TESTO DEFINITIVO

ARTICOLO 1 - OGGETTO ED ESTENSIONE DEL REGOLAMENTO

La costruzione di capanni da pesca lungo le vene d'acqua consorziali è soggetta ad autorizzazione dell'autorità comunale e deve uniformarsi alle prescrizioni e vincoli del presente regolamento, nonché alle norme vigenti in materia di edilizia, urbanistica ed igiene.

I suddetti apprestamenti, sono ammessi solo nelle vene d'acqua indicate dalle planimetrie di progetto, facente parte integrante del presente regolamento:

Tavola n. 2 (scala 1:2.000)

- Fossatone
- Allacciamento
- Mesola del Montaletto
- Tagliata
- La Vena

e sono regolati dagli articoli seguenti.

ARTICOLO 2 - COSTRUZIONI AMMESSE

Nelle vene d'acqua consorziali indicate nella planimetria di progetto, possono essere costruiti capanni da pesca e relativi servizi.

ARTICOLO 3 - DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE E ALLEGATI A CORREDO DELLA DOMANDA

Coloro che intendono realizzare un capanno da pesca nelle acque consorziali previste ai precedenti articoli, devono presentare al Sindaco di questo Comune, una domanda in bollo, firmata dall'interessato.

Alla domanda deve essere allegato il progetto dell'opera, debitamente firmato da un tecnico libero professionista corredato dai seguenti documenti:

- Relazione tecnico-descrittiva dell'opera;

- Scheda indicante in numero di concessione consorziale, dati anagrafici del richiedente, foto dello stato di fatto, stralcio planimetrico 1:5.000 indicante il punto della concessione;
- Planimetria generale in scala 1:2.000 con un raggio di almeno 100 m. con la completa rappresentanza dello stato di fatto e corredata dai dati catastali;
- Progetto del capanno da pesca in scala non inferiore a 1:50 con particolari 1:20, dove sia rappresentato, le dimensioni, quote generali, descrizioni dei materiali inoltre dovrà essere prevista la:
 - destinazione d'uso dei locali;
 - quote altimetriche e planimetriche;
 - dimensioni delle aperture con distanza dalle parti apribili e fisse;
 - ingombri degli apparecchi igienici nei locali di servizio;
 - ubicazione di eventuali canne fumarie, dei pluviali e degli scarichi;
 - strutture portanti;
 - nella pianta dovrà essere rappresentata la sistemazione esterna della concessione, con arbusti e piante, nonché il sistema della rete fognante comprendente i pozzetti d'ispezione;
- quote e diametro delle condotte;
- i materiali della copertura, le gronde ed i relativi punti di caduta dei pluviali;
- Nei progetti deve essere prevista la situazione altimetrica dell'andamento del terreno esistente e di progetto, l'indicazione delle aperture e relativi infissi, dei materiali impiegati e loro colore.

La tavola di cui sopra dovrà essere rappresentata in quattro copie riprodotte piegate secondo il formato UNI delle quali una bollata a norma di legge.

Tutti gli elaborati sopra elencati, devono essere firmati dal commitente e dal progettista il quale deve apporvi il proprio timbro indicante l'appartenza all'ordine professionale.

La domanda dovrà altresì essere corredata dalla concessione consorziale.

ARTICOLO 4 - ESAME DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE

Le domande di autorizzazione per l'esecuzione delle opere di cui ai precedenti articoli insieme ai relativi progetti sono preliminarmente esaminati dagli organi amministrativi e tecnici, dalla Commissione Edilizia del Comune, i quali hanno facoltà di chiedere l'integrazione con ulteriori documenti.

ARTICOLO 5 - AUTORIZZAZIONI

In caso di approvazione della domanda, il Sindaco provvede al rilascio dell'autorizzazione all'installazione del capanno da pesca, previa convenzione. L'autorizzazione è in ogni caso a carattere precario.

L'Amministrazione Comunale pertanto potrà disporre l'annullamento dell'autorizzazione in qualsiasi momento senza rimborso di alcun indennizzo.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al preventivo parere del Consorzio di Bonifica. Ai sensi del Regolamento Edilizio Comunale, le opere autorizzate dovranno essere dichiarate agibili, prima della disponibilità d'uso.

ARTICOLO 6 - NORME EDILIZIE

I capanni da pesca, collocabili lungo le vene d'acqua consorziali autorizzate, non dovranno superare le dimensioni di mq. 25, con altezza non superiore alla linea di gronda a m. 2,50, dovranno essere in legno con tetto a due falde e rispettare le indicazioni del capanno tipo progettato dall'Ufficio Urbanistica di questo Comune.

La distanza minima consentita fra i capanni da pesca, dovrà essere di ml. 25. Nell'area esterna è vietato l'abbattimento di piante ad alto fusto, anche non adulte, nonché modificare l'andamento del terreno.

Eventuali palificazioni di appoggio del capanno non dovranno in alcun modo danneggiare le sponde dei canali od ostacolare il normale deflusso delle acque.

In ogni caso dovranno essere rispettate le norme vigenti che regolamentano la pesca con le attrezzature sopra esposte.

ARTICOLO 7 - ZONE DI INTERVENTO

Le vene d'acqua dove è consentito installare capanni da pesca sono:

- Zona Canale Fossatone
- Zona Canale Allacciamento
- Zona Canale Mesola del Montaletto
- Zona Canale Tagliata
- Zona Canale La Vena

Le vene d'acqua dove è assolutamente vietato installare capanni da pesca sono:

- Zona Canale Venone
-

ARTICOLO 7 BIS - INTERVENTO NEL CANALE LA VENA -

La tratta di canale interessata all'adeguamento dei capanni da pesca è compresa fra il ponte della Ferrovia ed il ponte della SS 16 Adriatica, nella stessa potranno essere distribuite numero quattro concessioni consorziali, da parte del Consorzio di Bonifica del Savio, sulle quali potranno essere installati numero quattro nuovi capanni da pesca. Resta inteso che le strutture precarie ed abusive, attualmente inselate fra il ponte di via Cecchini e l'imbocco fra il canale la Vena ed il Venone dovranno essere immediatamente rimossi.

ARTICOLO 8 - CAPANNI ESISTENTI

Tutti i capanni esistenti non autorizzati, dovranno uniformarsi alle prescrizioni del presente regolamento.

Tale adeguamento deve essere immediatamente esecutivo, qualora gli interessati non provvedano a quanto sopra disposto, l'Amm.ne C.le attiverà la procedura necessaria per la demolizione delle strutture abusive.

Tutti i capanni esistenti e regolarmente autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono tenuti ad adeguare le coperture del capanno esistente alla stessa tipologia prevista con il nuovo capanno da pesca.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Qualora, gli interessati in possesso della concessione consorziale delle vene d'acqua per la collocazione dei capanni da pesca, non rispettino quanto previsto dal presente regolamento, gli stessi saranno perseguiti a norma di legge.

Resta inteso che l'Amministrazione

Comunale, in caso riscontri un abuso sulle vene d'acqua, provvederà immediatamente a notificare al Consorzio di Bonifica la richiesta di revoca della concessione all'utente trasgressore.

ARTICOLO 10 - DISPOSIZIONI FINALI

Qualsiasi intervento non autorizzato ivi compreso il cambio di destinazione d'uso comporta la revoca di ogni autorizzazione originaria.

I cambi delle concessioni dovranno essere segnalati all'Amministrazione Comunale per gli aggiornamenti di competenza.

IL DIRIGENTE SETTORE A.T.
(Arch. Giorgio FANFANI)

